

Atto costitutivo di società in accomandita semplice per scrittura privata autenticata

Con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge, i sottoscritti:

- Sig., nato a il, residente a in via, codice fiscale, di professione, cittadino italiano,
- Sig., nato a il, residente a in via, codice fiscale, di professione, cittadino italiano e
- Sig., nato a il, residente a in via, codice fiscale, di professione, cittadino italiano

stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1

Ragione sociale e sede sociale

È costituita fra i predetti signori una Società in accomandita semplice sotto la ragione sociale "..... di..... S.a.s.", con sede in, via, n.

Articolo 2

Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:
[L'indicazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale deve avvenire con sufficiente precisione].

[Eventualmente: La società potrà, inoltre, compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.]

Articolo 3

Soci accomandatari e soci accomandanti

Socio accomandatario con responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali è il sig.

Soci accomandanti con responsabilità limitata alle quote rispettivamente conferite sono i sigg. e

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata fino al

[*Eventualmente*: Alla scadenza, la società si intende tacitamente prorogata per anni/di anni in anni, salvo che intervenga delibera unanime dei soci in senso contrario/salvo che uno dei soci non comunichi regolare disdetta agli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della scadenza sopra convenuta o di quella fissata da eventuali proroghe.]

Articolo 5

Conferimenti e capitale sociale

Il capitale sociale ammonta a euro e risulta dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente:

- il socio..... conferisce in denaro euro, pari al.....% del capitale sociale;
- il socio conferisce in denaro euro, pari al.....% del capitale sociale;
- il socio conferisce in denaro euro, pari al.....% del capitale sociale.

[*Eventualmente*: Il conferimento del socio d'opera (*secondo l'orientamento prevalente, tale qualifica può essere assunta solo dai soci accomandatari*) consiste nella prestazione della seguente attività: Tale attività sarà svolta secondo le seguenti modalità:]

Articolo 6

Amministrazione e rappresentanza

La società è amministrata dal socio accomandatario sig., il quale può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha, altresì, la rappresentanza della società, sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Al socio amministratore, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per esplicare il suo mandato, è attribuito, a carico della società, un compenso mensile di euro

Articolo 7

Diritti dei soci accomandanti

[*Eventualmente*: I soci accomandanti possono in ogni momento compiere atti di ispezione e di sorveglianza.]

[*Eventualmente*: I soci accomandanti possono dare autorizzazioni e pareri per le seguenti operazioni:]

In ogni caso, i soci accomandanti hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società, ai sensi dell'art. 2320 co. 3 del codice civile.

Articolo 8

Bilancio

L'esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al.....

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il socio accomandatario amministratore dovrà compilare l'inventario, sulle risultanze del quale redigerà il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, dandone comunicazione ai soci accomandanti.

Detti documenti si intenderanno tacitamente approvati a tutti gli effetti se i soci accomandanti non avranno fatto pervenire osservazioni, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento., entro 30 giorni.

Articolo 9

Ripartizione degli utili e delle perdite

Entro giorni dall'approvazione del bilancio, il socio accomandatario amministratore procederà alla distribuzione degli utili secondo le quote di partecipazione/secondo le quote di seguito indicate: [eventualmente: previo accantonamento della quota del %, da destinarsi a riserva sociale].

Le eventuali perdite saranno sopportate dai soci in proporzione alle rispettive quote, fermo restando che la responsabilità dei soci accomandanti sarà limitata alla quota di capitale conferita.

Articolo 10

Morte del socio

In caso di morte di un socio accomandatario, si applica il disposto dell'art. 2284 del codice civile, convenendosi, però, che, qualora la società continuasse con gli eredi del socio defunto, questi, ove siano più di uno, dovranno essere rappresentati in società da una sola persona (rappresentante comune), la cui nomina dovrà essere comunicata alla società entro sei mesi dalla successione.

In caso di morte di un socio accomandante, la quota sociale si trasmette all'erede, il quale - una volta accettata l'eredità - subentrerà automaticamente nella compagine sociale nella stessa posizione del socio defunto, a prescindere dal consenso proprio e dei soci superstiti. Resta inteso che, in caso di pluralità di eredi, questi dovranno essere rappresentati in società da una sola persona (rappresentante comune), la cui nomina dovrà essere comunicata alla società entro sei mesi dalla successione.

[Oppure: In deroga all'art. 2322 del codice civile, in caso di morte di un socio accomandante, i soci superstiti hanno la facoltà di scegliere se liquidare la quota agli eredi, continuando tra loro l'attività sociale, ovvero sciogliere anticipatamente la società.]

Articolo 11

Trasferimento della quota per atto tra vivi

Il trasferimento per atto tra vivi della quota di partecipazione dei soci accomandanti richiede il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Il trasferimento per atto tra vivi della quota di partecipazione del socio accomandatario richiede il consenso unanime dei soci.

[Oppure: Le quote sociali, sia del socio accomandatario che dei soci accomandanti, sono trasferibili per atto tra vivi con il consenso del socio cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione riservato agli altri soci, diritto che deve essere esercitato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento dell'offerta scritta, la quale deve essere inviata al domicilio di ciascun socio con raccomandata A.R.]

Articolo 12

Scioglimento e liquidazione

[Eventualmente: Oltre che per le cause previste dalla legge, la società si scioglierà per:

- (ad esempio: la scadenza della concessione amministrativa n.....;

-)]

In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci, la nomina del liquidatore sarà effettuata dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Al liquidatore sarà corrisposto per l'attività espletata un compenso, da stabilirsi dai soci all'atto della nomina.

[*Eventualmente*: La fase di liquidazione potrà essere evitata qualora, alla data dello scioglimento, non sussistano debiti sociali e il residuo patrimonio sociale venga ripartito tra i soci proporzionalmente alle rispettive quote.]

Articolo 13

Modifica dell'atto costitutivo

Ogni modifica del presente atto può essere effettuata soltanto con il consenso unanime dei soci [*oppure*: con il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale].

Articolo 14

Controversie

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra i soci oppure tra i soci e la società, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero), sarà deferita ad un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro procederà in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e deciderà secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

[*Oppure*: Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci, i loro eredi o la società in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto saranno devolute ad un Collegio di tre arbitri, nominati da, il quale dovrà provvedere alla nomina entro giorni dalla richiesta scritta presentata dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non provveda, la parte più diligente dovrà presentare richiesta scritta di nomina al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Il collegio arbitrale dovrà decidere, entro giorni dalla nomina, in via rituale/irrituale e secondo diritto/equità.]

Articolo 15

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Le spese del presente atto e successive sono a carico della società.

Letto, approvato e sottoscritto.

..... [Luogo/data]

..... [Soci]

.....

.....

Autentica delle firme

Io sottoscritto Dott., Notaio in, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di, certifico che il Sig., il Sig. ed il Sig., della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza le proprie sottoscrizioni in calce al presente contratto di società.